



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo
Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 - Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE DEL COMUNE DI C O G O L E T O

Art. 1 - Principi e finalità

Il Comune di Cogoleto, in coerenza con i principi della L.R. 11 marzo 2008, n. 3, art.17, intende salvaguardare, promuovere e valorizzare, negli ambiti di sua competenza, gli esercizi commerciali dediti all'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno un intrinseco valore storico, artistico e architettonico e che costituiscono, quindi, una risorsa preziosa per il Comune, anche sotto il profilo dell'attrattiva turistica, in quanto testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della più nobile tradizione imprenditoriale e mercantile locale.

I Locali Storici infatti, anche se di proprietà privata e non sottoposti ai vincoli propri dei beni culturali, rappresentano un bene di interesse collettivo ed un patrimonio del Comune di Cogoleto e quindi sono riconosciuti meritevoli di particolare tutela.

Art. 2 - Requisiti

Sono qualificati come "botteghe storiche" gli esercizi ubicati nell'intero territorio del Comune di Cogoleto senza limitazione di aree o zone specifiche, quando risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 50 anni a prescindere dagli eventuali mutamenti di gestione o proprietà; l'attività non deve aver subito trasferimenti di sede negli ultimi 50 anni: Non vengono considerati oggetto di esclusione in alcun caso trasferimenti avvenuti all'interno del centro storico o del medesimo quartiere;
- b) Presenza di arredi, attrezzature, documenti, che testimonino la durata nel tempo di tale attività; l'attività deve aver mantenuto lo stesso genere merceologico negli ultimi 50 anni; non vengono considerati, come variazioni della merceologia, ampliamenti, riduzioni o aggiornamenti dell'offerta purchè attinenti al genere già trattato.

Il requisito di cui alla lettera b) sussiste quando è riscontrato almeno uno degli elementi ivi indicati;

L'eventuale presenza di requisiti aggiuntivi, quali la continuità familiare nella gestione dell'attività o un'anzianità che superi i 70 anni, costituiscono elementi distintivi e valore aggiunto per le attività, meritevoli quindi di particolare attenzione.

Il Comune dispone la cancellazione dall'elenco delle Botteghe Storiche degli esercizi commerciali rispetto ai quali venga accertata la perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b);

Gli arredi, le attrezzature, i documenti per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare l'esercizio commerciale come Bottega Storica devono:

- a) Avere un'età di almeno 50 anni;
- b) Avere un collegamento funzionale e/o strutturale con l'attività commerciale esercitata nel locale considerato;

- c) Offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità alla persona comune, non munita cioè di particolari conoscenze tecniche e culturali, di questo collegamento e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività;

La modifica di tutti o solo alcuni elementi determinanti per l'assegnazione del titolo comporterà la perdita della qualifica.

Art. 3 - Elenco Botteghe Storiche

Il Comune predispone l'elenco delle Botteghe Storiche sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione (deliberazione G.R. n. 1366 dell'11.11.2005).

L'elenco è affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Art. 4 - Richiesta inserimento elenco

Le richieste di iscrizione devono pervenire all'ufficio commercio utilizzando il modello predisposto e rinvenibile sul sito del Comune.

Valutata l'idoneità dei requisiti, l'ufficio comunicherà al richiedente l'accoglimento della richiesta.

I titolari delle attività dovranno comunicare tempestivamente la perdita di uno o più requisiti.

L'adesione all'Albo è volontaria e gratuita.

Art. 5 - Targa

Il Comune assegna agli esercizi contenuti nell'elenco di cui all'art. 3 la targa di Bottega Storica che presenta i seguenti contenuti:

- A) intestazione "Bottega Storica"
- B) Stemma della Regione Liguria
- C) Stemma del Comune di Cogoleto
- D) Stemma dell'Unione Europea.

La targa deve essere esposta nei locali dove ha luogo l'attività con l'obbligo di provvedere alla adeguata manutenzione della stessa, conservandone le caratteristiche e rispettandone le modalità di esposizione. Ciascun esercizio potrà far uso della targa nella propria attività pubblicitaria.

Art. 6 - Condizioni

Con l'iscrizione all'Elenco le imprese:

- si impegnano a mantenere le medesime caratteristiche dell'attività, quali la sede e il genere merceologico o il servizio svolto;
- sono tenute al mantenimento delle caratteristiche fisiche e morfologiche del locale (insegna, vetrina, arredo, altro), fatta salva causa di forza maggiore o adeguamenti a disposizioni di legge;
- si impegnano a comunicare preventivamente al Comune eventuali modifiche che riguardino i requisiti oggetto di selezione per il riconoscimento a Bottega Storica.

Qualora non fossero rispettati gli impegni di cui sopra, avverrà la cancellazione d'ufficio dell'esercizio dall'Elenco.

Art. 7 - Misure a favore delle Botteghe Storiche

Per tutti gli esercizi aderenti all'Albo sono previste iniziative promozionali, volte ad aumentare la conoscibilità delle attività, a migliorarne la visibilità e l'accesso. Tali iniziative potranno essere

gratuite o compartecipate.

E' istituito presso la F.I.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato "Fondo per il restauro conservativo delle Botteghe storiche", che opera mediante la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle Botteghe medesime.

I criteri, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Alle imprese titolari di locali iscritti nell'Albo di cui al precedente articolo 3, e con esclusivo riferimento a tali locali, il Comune può riconoscere misure di agevolazione per quanto di propria competenza, coerentemente con la normativa vigente e in linea ed osservanza dell'atto di programmazione dell'Ente.

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

Il titolare dell'esercizio aderente può comunicare la volontà di recedere dall'Elenco, per qualsiasi motivo ed in ogni momento, salvo dover rifondere quanto eventualmente percepito, in termini di contributi finanziari **nell'anno precedente la cancellazione**, per le attività inserite nella sezione "Botteghe Storiche".

La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'Albo;
- per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6;
- per il venire meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii..

La dichiarazione di decadenza è comunicata secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Art. 9 - Vigilanza e controlli

L'Amministrazione Comunale potrà disporre ispezioni e controlli ai locali delle attività iscritte all'Albo delle Botteghe Storiche, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni a cui tale iscrizione è stata subordinata.

Art. 10 - Sanzioni

L'utilizzo abusivo della qualifica di Bottega Storica da parte di un esercizio commerciale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Consiglio comunale che lo approva.